

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta.

Art. 16

(Importo di 500 euro per la formazione)

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e degli educatori e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado:

a) dei docenti e degli educatori a tempo indeterminato;

b) dei docenti e degli educatori assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento;

c) dei docenti e degli educatori assunti con contratto a tempo determinato di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative. ⁽⁷⁾

2. L'importo può essere utilizzato per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di corsi multimediali, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da università e centri di formazione specializzati in Italia e all'estero, da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso l'Amministrazione regionale, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano regionale di formazione. All'importo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, ultimo periodo, della l. 107/2015.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1, anche tramite carta elettronica. Fino all'adozione della carta elettronica, i docenti e gli educatori, entro il 31 agosto di ogni anno, rendicontano le spese sostenute secondo le indicazioni fornite dalla Sovrintendenza regionale agli studi. ^(7a)

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 28 luglio 2025, n. 23](#).

Il comma 1 dell'articolo 16 era già stato così modificato dal comma 1 dell'art. 27 della [L.R. 19 dicembre 2023, n. 25](#):

"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato, dei docenti assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento e dei docenti assunti con contratto a tempo determinato di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado."

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado."

(7a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della [L.R. 28 luglio 2025, n. 23](#).